



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N° 28 in data 27 luglio 2021

Oggetto:	Approvazione dei disciplinari per l'indennizzo e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico nel territorio del Parco Nazionale della Sila.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **10:50** presso la sede legale e amministrativa dell'Ente, sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, via Nazionale, previa convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei componenti sono presenti di persona n. 06 della cui identità si è certi e assenti, sebbene invitati, n. 0 come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Francesco CURCIO	<i>Presidente</i>	X (in sede)	
Sig. Mauro TRIPEPI	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Dott. Roberto SANNINO	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Sig. Domenico GALLELLI	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Dr. Giovanni PIRILLO	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Dott. Gaetano OSSO	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Assegnati n. 6	Totale N° 6	6	0
In carica n. 6	Totale N° 6		

COLLEGIO STARORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI		Presente	Assente
<i>Dott. Alberto Mallamace</i>	<i>Presidente</i>		X
<i>Dott. Luigi Matteo Ingrosso</i>	<i>Componente</i>		X
<i>Dott. Giovanbattista Pistone</i>	<i>Componente</i>		X

Presiede il dott. Francesco CURCIO, nella sua qualità di Presidente dell'Ente.

Funge da segretario e verbalizza il Funzionario dell'Ente, dott.ssa Barbara Carelli, che partecipa in videoconferenza.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

VISTO, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;

VISTO altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d’ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell’Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Sila;

VISTO in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d’ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 23 del 10.12.2019, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore facente funzioni per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto “Funzioni centrali”, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.06.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l’incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 21.12.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l’incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 30.06.2021;

RICHIAMATA, da ultimo, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 30.06.2021, attualmente al vaglio del Ministero della Transizione Ecologica per l’attività di vigilanza, con la quale si è stabilito di prorogare l’incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, con parere favorevole dei Revisori dei Conti in atti al prot. dell'Ente Parco n. 8937 del 30.10.2020, per il quale è stato autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.23 c.1 del D.P.R. n.97/2003, con nota prot. n. MATTM n.0002411 del 12.01.2021, acquisita agli atti dell'Ente a prot. n.213 del 13.01.2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 e ss.mm. ii, l'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

RILEVATO quindi, che solo dopo l'approvazione della presente Deliberazione da parte del Ministero vigilante, l'Ente Parco, per il tramite dell'Autorità Competente, potrà notificare alla Commissione Europea i propri regolamenti per l'indennizzo dei danni da fauna al patrimonio agricolo e zootecnico nel territorio del Parco, al fine della loro esclusione dal regime "de minimis" per gli aiuti di stato;

CONSIDERATO che, come previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione Europea, le Bozze di disciplinare di indennizzo diventano vigenti solo dopo l'espressione della Commissione Europea in merito alla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato interno europeo;

VISTI i Disciplinari elaborati dal Servizio "*Gestione e Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità*", allegati alla presente Deliberazione (sub_A; sub_B; Sub_C e sub_D);

SENTITO l'intervento esplicativo e riassuntivo del Responsabile del Servizio "*Gestione e Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità*", dott. Giuseppe Luzzi, in merito all'argomento oggetto di discussione;

Con votazione unanime dei presenti, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale della Sila, in allegato sub_A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** il Disciplinare Tecnico per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni da specie di fauna selvatica, cinghiale, cervo, capriolo e istrice alle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale della Sila, in allegato sub_B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI APPROVARE** il Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica territorio del Parco Nazionale della Sila, in allegato sub_C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI APPROVARE** il Disciplinare per la realizzazione e l'utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna nel territorio del Parco Nazionale della Sila, in allegato sub_D al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DEMANDARE** alla Direzione ogni atto necessario e conseguente in esecuzione della presente Deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario e verbalizzante

(dott.ssa Barbara Gafelli)



Il Presidente

(dott. Francesco Curcio)



DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica ai campi coltivati, situati nel territorio del Parco.
2. Fanno parte della fauna selvatica tutelata le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio del Parco.
3. L'Ente Parco indennizza esclusivamente i danni provocati al patrimonio agricolo dalle seguenti specie: Cinghiale (*Sus scrofa* L), Capriolo (*Capreolus capreolus* L), Cervo (*Cervus elaphus* L), Istrice (*Hystrix cristata*);
4. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

(Indennizzo)

1. Gli indennizzi sono concessi a soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Per produzione agricola primaria si intendono i prodotti del suolo di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

2. Sono escluse dagli indennizzi:

- le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato.

2. L'indennizzo viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario ed è pari al 100% del valore del danno accertato. Dall'indennizzo sono esclusi i costi indiretti che non sono ammissibili.

Nel limite massimo del 100% dei costi ritenuti ammissibili, l'indennizzo è cumulabile con altri aiuti di Stato, con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili e/o gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative.

La soglia minima di danno economico indennizzabile è fissata in € 100,00. L'Ente non indennizzerà i danni il cui valore economico accertato è inferiore alla predetta soglia.

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.



4. Non sono, inoltre, ammessi ad indennizzo i danni:

- a) subiti da superfici rimboschite;
- b) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno, fatti salvi i prato-pascoli di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;
- c) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi verdi di pertinenza di strutture abitative e ricettive;
- d) arrecati a colture forestali naturali spontanee di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata. Ove il danno ai pascoli naturali interessi oltre l'80% della superficie complessiva del pascolo, in concessione ad una determinata azienda nel corso di un'unica stagione pascoliva, l'azienda potrà richiedere il rimborso della quota di fida pascolo relativa a quella annualità;
- e) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica;
- f) riguardanti terreni lungamente a riposo, regrediti a pascolo anche cespugliato ed arborato che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti di alcun genere;
- g) per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;
- h) ai terreni su cui siano state effettuate lavorazioni successivamente al verificarsi del danno;
- i) alle tartufaie;
- j) in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture.

5. Casi di inosservanza delle regole di Buona Pratica Agricola, anche segnalati da accertatori, verranno valutati in campo da personale tecnico dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dall'Ente medesimo, che provvede all'istruttoria per l'indennizzo, comunque commisurato all'effettivo grado produttivo raggiunto dalla cultura.

Art. 3

(Soggetti competenti l'accertamento del danno)

1. L'Ente Parco Nazionale della Sila si avvale del Reparto Carabinieri Parco "PN Sila" per l'accertamento dell'evento dannoso.
2. La quantificazione della proposta di indennizzo ai sensi del presente Disciplinare è determinata dagli Uffici dell'Ente parco nazionale della Sila.
3. Per casi di particolare complessità o in particolari periodi dell'anno, qualora il numero delle istanze di indennizzo presentate ai Comandi Stazione sia tale da inficiarne le ordinarie attività di istituto, l'Ente Parco provvede a diminuirne l'eccessivo carico attraverso proprio personale tecnico qualificato o figure professionali abilitate, all'uopo incaricate dall'Ente Parco.
4. L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del personale Raggruppamento carabinieri Parco "PN Sila", in particolare per quanto concerne l'identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.



Art. 4

(Denuncia del Danno)

1. La denuncia per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo viene presentata al Comando Stazione Carabinieri Parco competente per territorio.
2. La denuncia del danno deve:
 - essere effettuata per iscritto, in forma di autocertificazione e presentata dall'interessato compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile on line sul sito dell'Ente Parco nazionale della Sila e/o presso il Comando Stazione Forestale competente per territorio;
 - contenere individuazione catastale del campo interessato dal danno da fauna selvatica (Mappa, Comune Censuario, N° di Foglio e N° di Particella);
3. La denuncia del danno, pena decadenza, deve essere effettuata dall'interessato all'Ente entro 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta del danno.
4. In nessun caso il danno dovrà essere ripristinato prima dell'avvenuto sopralluogo.
5. Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili.
4. A decorrere dalla data della denuncia, in attesa del sopralluogo, il danneggiato deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sul Campo oggetto di danno al fine di consentire gli accertamenti necessari.
5. L'Ente Parco effettua controlli a campione su tutte le denunce di danno per verificare i dati autocertificati.
6. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.

Art. 5

(Accertamento del danno)

1. I soggetti di cui all'Art. 3 provvedono:
 - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all'articolo 1, comma 1;
 - a redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso;
 - a digitalizzare tutti i dati reperiti nel corso dell'accertamento (importo degli indennizzi, superfici, quantità e tipo di colture danneggiate), in apposita banca dati a disposizione dell'Ente.
2. Il sopralluogo viene effettuato entro il termine di 5 giorni dalla presentazione della denuncia. Se allo scadere del 5° giorno non viene effettuato il sopralluogo di accertamento, entro il termine dei successivi 5 giorni lavorativi il danneggiato può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, perizia di parte firmata da un tecnico abilitato. Nel frattempo l'Ente, anche con ritardo, provvederà all'esecuzione del sopralluogo, secondo le modalità previste nel Disciplinare ma la perizia di parte verrà comunque utilizzata per confronto.
3. Il personale che effettua il sopralluogo accerta l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno alla coltura e il comportamento dei selvatici che hanno prodotto il danno, appartenenti alle specie di cui al presente disciplinare.



4. Al termine del sopralluogo, il verbale indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, firmato dal personale accertante, viene consegnato in copia al danneggiato che lo controfirma.
5. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale in copia al danneggiato, questi può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, firmata da un tecnico abilitato, una perizia di parte che verrà comunque utilizzata per confronto.
6. Per l'accertamento del danno si procede mediante sopralluogo volto a:
 - ✓ rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
 - ✓ acquisizione di documentazione fotografica.

Art. 6

Quantificazione del danno

1. Il valore di riferimento per l'indennizzo dei danni alle colture è assunto sulla base di principi equitativi.
2. Successivamente al sopralluogo, sulla base della valutazione delle risultanze emerse, l'accertatore redige idoneo documento di quantificazione dell'indennizzo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2. Successivamente la proposta di indennizzo, redatta dai competenti uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila, viene comunicata all'interessato.
3. L'indennizzo è determinato sulla base di perizie estimative del danno, effettuate sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati da mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti o da altri organismi istituzionali (ISMEA, ISTAT, MIPAF) che tengano conto di riduzioni dovute alle mancate lavorazioni, assumendo come valore di riferimento la perdita di produzione, riferita all'intero ciclo annuale della coltura e accertato sulla base dei sopralluoghi di verifica svolti. Per le colture locali e/o tradizionali possono essere svolte apposite indagini di mercato per accertarne il valore di mercato. Qualora i danni si verificano nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia riseminabile, all'agricoltore viene riconosciuto un indennizzo equivalente ai costi per il ripristino della stessa coltura.
4. In caso danneggiamento totale della coltura, o qualora il prodotto rimasto non sia sufficiente a compensare le spese di raccolta, l'importo viene calcolato su tutta la produzione potenziale dell'appezzamento, al netto delle spese, non sostenute, per le operazioni di raccolta.
5. L'indennizzo compensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e sulla base delle quantità e del prezzo di mercato, il valore del danno medio del prodotto perduto a causa della fauna selvatica, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione e viene proposto per ogni singola coltura. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi (mancate spese di raccolta) non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno.
6. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del:
 - 60% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo;
 - 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, come da rapporto del reparto Carabinieri "PN Sila" e/o personale dell'Ente Parco, evidenti carenze sotto il profilo della protezione delle colture.



Art.7

Liquidazioni

1. La Direzione dell'Ente Parco Nazionale della Sila è l'Autorità competente alla supervisione ed all'emanazione dell'atto di liquidazione.
2. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo all'avente diritto entro 60 giorni dalla data di accettazione, da parte dell'interessato, dell'indennizzo proposto.
3. In caso di carenze di fondi, gli indennizzi non liquidati al 31 dicembre, verranno liquidati ad avvenuta approvazione, da parte del Ministero vigilante, del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 8

Contenzioso

1. Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilito nel presente capo, il danneggiato può presentare motivato ricorso.



DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI A PROTEZIONE DEI DANNI DA SPECIE DI FAUNA SELVATICA, CINGHIALE, CERVO, CAPRIOLO E ISTRICE ALLE COLTURE AGRARIE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA.

Art. 1

(FINALITÀ)

1. L'Ente Parco Nazionale della Sila garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.
2. Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche nel territorio del Parco è considerato funzionale alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi che, in un'area protetta costituiscono habitat peculiari, importantissimi e caratterizzati da specifica diversità biologica.
3. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici e compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat.
4. Tra le finalità del Parco, favorire l'uso di Buone Pratiche Agricole è funzionale all'incentivazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agricole.
5. L'Ente Parco Nazionale della Sila opera per la prevenzione dei danni da fauna alle colture agrarie, o ad esse assimilabili, regolamentando l'utilizzo delle recinzioni mediante il presente Disciplinare Tecnico.
6. Le recinzioni a protezione dai danni delle specie di fauna selvatica per le quali è previsto l'indennizzo di cui al Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel territorio del Parco Nazionale della Sila, sono ammesse, previa autorizzazione, nei coltivi del Territorio dell'area protetta.

Art. 2

(NORME GENERALI)

1. Su tutto il territorio del Parco Nazionale della Sila è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni rurali e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo le tipologie ed i materiali previsti dal presente Disciplinare. Nel territorio del Parco, ai sensi del presente Disciplinare, si ritiene ammissibile, unicamente la recinzione a mezzo di strutture amovibili, che non ostacolino lo spostamento della fauna selvatica.
2. La recinzione dei coltivi è ammessa unicamente al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente con il perseguimento delle attività agricole sostenibili minacciate dalle Specie indicate in Art. 1 ultimo comma. Non è ammessa in alcun modo la recinzione di incolti, pascoli, prati-pascoli e di boschi intesi ai sensi dell'Art. 2 DL 227/2001.
3. Le finalità di protezione e prevenzione perseguite dall'Ente Parco nazionale della Sila si rivolgono ad: impianti di colture erbacee, arbustive, anche pregiate ad alto reddito, essenze micorrizzate, tartufigene ed arboreti specializzati da frutto compresi i marroneti.



ART. 3

(NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE)

1. Recinzioni a prevenzione dei danni da Cinghiale.

Si dispone che le recinzioni a protezione delle colture agrarie erbacee ed arbustive e degli arboreti specializzati da frutto (come i marroneti) siano costituite esclusivamente dalle seguenti due tipologie:

1. recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 90 ad un massimo di cm 120. La rete, parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 130 e 180 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm. Per casi particolari di forte incidenza di danni da Cervo e Capriolo, le recinzioni, anche già esistenti, a difesa dei danni da Cinghiale, possono essere sopraelevate oltre i cm 120 della rete, con due o tre ordini di filo zincato -liscio, elettrificabile, distanziati di 20-30 cm. E' interdetto l'uso di filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus* sp. pl.) e Rosa Selvatica (*Rosa* sp. pl.) autoctone.

2. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate con fili lineari o in rete con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

2. Recinzioni a prevenzione di danni da Cervo e Capriolo e per tartufaie naturali o impianti di essenze micorrizzate, tartufigene.

Si dispone che le recinzioni a protezione dei danni da Cervo e Capriolo degli impianti di colture erbacee, arboree ed arbustive, anche pregiate ad alto reddito, tartufaie naturali o impianti di essenze micorrizzate, tartufigene siano costituite esclusivamente da: Recinzioni in rete metallica elettro-saldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo di cm 200. La rete, che può essere parzialmente interrata, deve essere ancorata al suolo con picchetti metallici, fissata a pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 200 e 250 cm, di 3 diametro min. 15 cm con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per almeno 50 cm e distanziati sulla fila di 200 cm. Fino alla sommità dei pali, oltre i cm 200 della rete, devono essere applicati due o tre ordini di filo zincato-liscio, elettrificabile, distanziati di 10-20 cm. E' interdetto l'uso del filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus* sp. pl.) e Rosa Selvatica (*Rosa* sp. pl.) autoctone.

3. Recinzioni a prevenzione di danni da Istrice

Per la prevenzione danni da Istrice è necessario il parziale interrimento delle recinzioni come previsto ai punti 1 e 2.



ART. 4

(REQUISITI)

1. Requisiti necessari per l'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni sono:

a. Conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati comunque come Imprenditori Agricoli.

b. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. Saranno ritenuti validi i dati desumibili da documentazione legale, scritture private registrate e/o apposita liberatoria dei legittimi proprietari.

ART. 5

(REGIME AUTORIZZATIVO)

1. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è sottoposta a regime autorizzativo (D.P.R. 14.11.2002). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice può essere presentata a mano, via PEC; o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

2. Il modello di richiesta di autorizzazione si può scaricare dal sito dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.parcosila.it>.

ART. 6

(NORMA DI SALVAGUARDIA)

1. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese, o con il contributo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, sarà cura esclusiva dei destinatari dell'intervento a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni fauna.

ART. 7

(RINVIO)

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla vigente normativa in materia in quanto applicabile.



DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DALLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco.
2. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

(Ambito di Applicazione)

1. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: lupo appenninico (*Canis lupus lupus*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Ai fini del seguente disciplinare vengono indennizzati i danni arrecati:
 - a. alle seguenti specie di animali domestici allevati:
 - ✓ bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); gli ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (*mulo e bardotto*); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*);
 - ✓ specie avicole appartenenti ai generi: Anas, Anser, Cygnopsis, Numida, Meleagris; ape domestica (*Apis mellifera*);
 - b. alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (*Cervus elaphus*); capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); cinghiale (*Sus scrofa*); lepre (*Lepus europaeus*).
3. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario; per la quantificazione degli indennizzi possono includere:
 - a. danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali predati;
 - b. costi indiretti: i costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti;

Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

4. Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti zootecnici di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti). Sono, altresì, concessi indennizzi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. L'indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare:



a. per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) viene riconosciuto un indennizzo fino al 100% del valore di riferimento dell'entità del danno accertato secondo le modalità specificate negli articoli che seguono;

b. per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la sola qualifica di Imprenditore Agricolo (I.A.), è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale fino al 50% del valore dell'entità del danno accertato come al comma che precede

5. L'indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed all'80% dei costi indiretti ammissibili. I costi ammissibili, devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili e dell'80% dei costi indiretti ammissibili.

6. L'Ente Parco predispone un "Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco" che tiene conto del pregio della razza e di altri fattori quali le modalità di conduzione dell'allevamento che rendono il prodotto di maggior valore sul mercato. Nel prontuario vengono definiti gli elenchi delle razze animali normalmente utilizzate per l'allevamento e l'importo degli indennizzi, basato sul reale valore di mercato degli animali. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed approvato dall'Ente per tenere conto delle variazioni dei valori di mercato.

7. Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche.

8. Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente al cinghiale.

9. Sono riconosciute e definite le compensazioni per i costi indiretti, ossia i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame (di cui al comma 3 punto b) del presente articolo) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione. I costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti, sono proporzionati ai costi diretti e mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito.

ART. 3

(CASI DI NON RICONOSCIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'INDENNIZZO E ANNULLAMENTO DEL SOPRALLUOGO)

1. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:

a) le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;



b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per l'annullamento del sopralluogo.

3. Costituiscono motivi per il non riconoscimento del diritto di indennizzo:

a) assenza della carcassa dell'animale morto;

b) presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;

c) il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti;

d) la mancata apposizione sulla carcassa o sull'animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall'anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia.

ART. 4

(COMPITI DEL REPARTO CARABINIERI "P.N. SILA")

1. Al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale della Sila, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per l'avvio delle procedure di indennizzo.

2. L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.

3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente contro deducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.

4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.

5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

ART. 5

(DENUNCIA DEL DANNO)

1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico è affidato al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale della Sila, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti.

2. La denuncia di presunta predazione a danno del patrimonio zootecnico, deve essere presentata nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall'accertamento di capi dispersi e deve:



a. essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto e presentata dall'interessato presso il Comando Stazione competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Reparto carabinieri "P.N. Sila".

b. essere effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso il Comando Stazione competente territorialmente, presso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente oppure sul sito dell'Ente Parco.

ART. 6

(ACCERTAMENTO DEL DANNO)

1. Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso è affidato al Reparto Carabinieri del "P.N. Sila", che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti. Il personale dei carabinieri potrà essere accompagnato al sopralluogo da personale dell'Ente e/o altro tecnico incaricato. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell'Ente o da questo all'uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal Carabinieri sarà integrato da un'apposita perizia medico legale.

2. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l'attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.

3. L'accertamento del danno è subordinato esclusivamente alla possibilità di rinvenire, da parte del personale incaricato, segni sulla carcassa che permettano l'identificazione della causa di morte come predazione e l'individuazione del presunto predatore come fauna selvatica, in virtù dell'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Non sono indennizzati i capi dispersi.

5. Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia del verbale di accertamento indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica ovvero che non si sia trattato di un evento di predazione.

6. L'Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento delle carcasse del bestiame predato, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito automezzo.

ART. 7

(VALUTAZIONE DEL DANNO)

1. La valutazione del danno con determinazione dell'indennizzo spettante, viene effettuata dai competenti Uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila, sulla base delle risultanze del sopralluogo. Il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'eventuale Iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base di indicazioni fornite dall'ISMEA ed in subordine dell'ISTAT e/o direttamente da analisi di mercato, ecc.

2. L'Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i



capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all'indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello deceduto, oppure, a scelta dell'allevatore, di attitudine differente ma avente lo stesso valore di mercato. La

sostituzione potrà essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario.

3. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del:

- 60% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo;
- 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, come da rapporto del Reparto Carabinieri "P.N. Sila" e/o personale dell'Ente Parco, evidenti carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati.

ART. 8

(LIQUIDAZIONI)

1. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo concesso all'avente diritto entro 60 giorni dall'accettazione dell'indennizzo proposto.

ART. 9

(BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO)

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all'art. 2, comma 4 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alla zootecnia sul territorio del Parco.



DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO DI RECINZIONI ED ALTRI STRUMENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DALLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA.

Art. 1 (FINALITÀ)

1. L'Ente Parco tutela ed incentiva le attività zootecniche, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della flora e della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.
2. Il presente Disciplinare regola le modalità di realizzazione e di utilizzo delle recinzioni e di altre tecniche di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco.

Art. 2 (NORME GENERALI)

1. Su tutto il territorio del Parco Nazionale della Sila è ammessa la realizzazione di recinzioni a protezione dai danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: lupo appenninico (*Canis lupus lupus*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Sono altresì ammesse altre misure utili per minimizzare o prevenire i danni da eventi di predazione, come:
 - a. la sorveglianza con guardiano, periodica, giornaliera o continua;
 - b. la guardiania con cani da lavoro.
3. È ammessa la realizzazione di sole recinzioni amovibili (realizzate senza l'utilizzo di cemento che le ancori stabilmente al suolo).
4. Per la realizzazione di recinzioni amovibili con rete metallica elettrosaldata o fili metallici elettrificati è necessario il rilascio di autorizzazione ad opera dell'Ente Parco. L'installazione di recinzioni mobili con rete in materiale plastico elettrificata non necessita di autorizzazione.

ART. 3 (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE)

1. Le recinzioni a prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, possono essere realizzate secondo le seguenti tipologie:
 - a. **recinzioni in rete metallica elettro-saldata** a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 120 ad un massimo di cm 200. La rete, può essere parzialmente interrata, ancorata al suolo con picchetti metallici, deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 150 e 200 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila da 300 a 500 cm.



Reti con altezza fuori suolo di 120 – 150 cm, possono essere sopraelevate con due o tre ordini di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15-20 cm. Non è consentito l'uso del filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli previsti nel presente disciplinare (cfr. norme generali). Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni, possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus* sp. pl.) e Rosa Selvatica (*Rosa* sp. pl.) autoctone.

b. recinzioni di pannelli a rete metallica mobili costituiti da pannelli auto sostenibili in rete elettrosaldata, di altezza compresa tra 120 e 200 cm, ancorati gli uni agli altri in modo variabile;

c. recinzioni elettrificate mobili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate in rete in materiale plastico con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

d. recinzioni elettrificate con fili, alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, costituite da più ordini di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15 -20 cm e sorretti da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 120 ed i 180 cm, diametro min. 10-12 cm. Al fine di tendere

2. Le dimensioni possono essere:

a. per le recinzioni in rete metallica elettro-saldata: di forma preferibilmente circolare, di dimensioni non superiori ad 1 ettaro;

b. per le recinzioni di pannelli a rete metallica mobili e le recinzioni elettrificate mobili per gli ovini: di forma preferibilmente circolare, di dimensioni non superiori ad 1 ettaro;

c. per le recinzioni elettrificate con fili: di forma varia, di dimensioni fino a 15 ettari.

ART. 4

REQUISITI

1. Requisiti necessari per l'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni sono:

a. Conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati comunque come Imprenditori Agricoli.

b. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. Saranno ritenuti validi i dati desumibili da documentazione legale, scritture private registrate e/o apposita liberatoria dei legittimi proprietari.

ART. 5

(REGIME AUTORIZZATIVO)

1. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è sottoposta a regime autorizzativo (D.P.R. 14.11.2002). La richiesta di autorizzazione, effettuata in carta semplice



può essere presentata a mano, via PEC; o spedita a mezzo corriere o con raccomandata A.R. agli uffici dell'Ente.

2. Il modello di richiesta di autorizzazione si può scaricare dal sito dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.parcosila.it>.

ART. 6
(NORMA DI SALVAGUARDIA)

1. Le recinzioni devono essere custodite in condizioni di piena funzionalità e la manutenzione del loro stato di efficienza sarà cura esclusiva degli allevatori a pena della perdita del diritto di indennizzo.


ART. 7
(RINVIO)

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla vigente normativa in materia in quanto applicabile.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data odierna e vi rimarrà per gg. 15.

Lorica, li 31.07.2021

L'Incaricato
dott.ssa Barbara Carelli



-
- La presente deliberazione è stata trasmessa via pec al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n° 6050 del 31.07.2021;
 - La presente deliberazione è stata trasmessa via pec al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n° _____ del _____;
 - La presente deliberazione è stata trasmessa via pec alla Corte dei Conti con nota prot. n° _____ del _____;
 - La presente deliberazione è stata trasmessa via pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n° _____ del _____;
 - La presente deliberazione è stata trasmessa via pec all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n° _____ del _____;
 - La presente deliberazione è stata trasmessa via mail al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n° 6050 del 31.07.2021;